



LA CORTE D'APPELLO DI LECCE  
SEZIONE PROMISCUA

riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati:

Dott. [REDACTED]	[REDACTED]	PRESIDENTE
Dott. [REDACTED]	[REDACTED]	CONSIGLIERE
Dott. ANIBALE TETTA	[REDACTED]	CONSIGLIERE EST.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Nel procedimento n. [REDACTED] R.G.V.G., promosso da:

[REDACTED] (cod. fisc.: [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Vigilante;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.

RESISTENTE

Con ricorso depositato il [REDACTED] il ricorrente ha lamentato l'irragionevole durata di un procedimento svoltosi dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, promosso con ricorso notificato in data [REDACTED] 1998 e definito, in primo grado, con sentenza il cui dispositivo è stato letto e depositato in data 2 [REDACTED] 2009 e corretto infine, stante la presenza di un errore materiale, con provvedimento del [REDACTED] 2009, depositato l' [REDACTED] 2009, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere un'equa riparazione e che fosse condannato il Ministero resistente all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti, non patrimoniali, nella misura ritenuta congrua.

Si è costituito il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, per il tramite della locale Avvocatura Erariale, che sostanzialmente si è rimesso alla decisione della Corte, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza interna ed internazionale, con compensazione integrale delle spese di lite.

*Alerca*

All'udienza camerale del 20 [redacted] 2013, sentiti i difensori delle parti, la Corte ha riservato ogni decisione.

Prima di passare all'esame del merito vanno promessi alcuni principi ermeneutici ormai consolidati in materia di irragionevole durata del processo, che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, va accertata tenendo presente la complessità della causa e, in relazione ad essa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione.

Il giudizio sulla complessità del caso, in particolare, attiene alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonché alla novità o serialità delle questioni discusse, al numero delle parti e delle domande, alla tipologia (quantitativa e qualitativa) dell'istruttoria espletata, alla presenza di subprocedimenti sommari o di altre circostanze idonee a fungere da parametro della difficoltà della questione trattata (Cass. n. 17552/2006).

In ordine, poi, al comportamento delle parti, assumono rilevanza, fra l'altro, i rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori (o da costoro accettati espressamente o non contestati), non funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo (Cass. n. 18589/2005; Cass. n. 18924/2005; Cass. n. 6713/2005; Cass. n. 6856/2004).

La nozione di irragionevole durata del processo ha, dunque, carattere relativo ed è condizionata da circostanze strettamente legate alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a scadenze temporali rigide (tra le molte, Cass. n. 4572/2009; Cass. n. 8497/2008).

In questo senso è orientata anche la Corte EDU, che pure privilegia una valutazione "caso per caso" (fra le tante, sentenza I sezione del 23/10/2003, sul ricorso n. 39758/98), benché abbia stabilito un parametro tendenziale della durata irragionevole del giudizio di anni tre per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità ed un ulteriore anno per il giudizio di rinvio.

Dal parametro del giudice europeo è possibile discostarsi, ma soltanto in misura irragionevole, restando escluso che i criteri indicati nell'art. 2, comma 1, l. n. 89/2001 permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. Un., n. 1338/2004; in seguito, fra le molte, Cass. n. 16086/2009; Cass. n. 3928/2009; Cass. n. 8497/2008).

Pertanto, applicando i criteri suindicati, nella fattispecie in esame va registrato nel procedimento presupposto (protrattosi per circa 11 anni e 6 mesi in primo grado, considerando anche la durata del procedimento di correzione di errore materiale, non riconducibile a responsabilità del ricorrente) un complessivo allungamento della durata fisiologica di 8 anni e 6 mesi, considerato che non si trattava di una controversia particolarmente complessa e tenuto conto, altresì, del comportamento delle parti.

In relazione alla predetta durata eccedente il termine ragionevole va, quindi, commisurato il danno non patrimoniale inevitabilmente sofferto e dedotto (cfr. Cass. 8/8/2002 n.11987 e Cass. 23/4/2005 n.8568).

Tenendo presente che la quantificazione del danno non patrimoniale in materia deve mantenersi in relazioni ragionevoli con la somma accordata dalla Corte Europea in casi simili (cfr. Cass. Sez. Un. 26/1/2004 n.1340, ribadita da Cass. 26/1/2006 n.1630) e non deve essere, di regola, inferiore ad euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata (Cass. n. 16086/2009), va liquidata, in considerazione di tali principi ed equitativamente, applicando il predetto parametro in relazione ai primi tre anni e quello di euro 1.000 per gli anni successivi, tenuto conto che l'irragionevole durata eccedente il periodo di tre anni comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. n. 16986/2009; Cass. n. 819/2010), la somma complessiva di euro 7.750,00, in conseguenza del riconosciuto allungamento irragionevole della durata complessiva del processo.

Per la natura indennitaria e non risarcitoria della riparazione "ex lege Pinto" la attribuita somma sarà gravata solo degli interessi legali, decorrenti dalla domanda azionata dinanzi a questa Corte (cfr. Cass. 129/2005 n.18105) e non anche della rivalutazione monetaria.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguano la soccombenza, data la natura contenziosa del presente procedimento (Cass. n. 1101/2010; Cass. n. 21371/2009; Cass. n. 25352/2008; Cass. n. 12021/2004).

**P.Q.M.**

La Corte, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda di equa riparazione proposta da ~~ALBERTO~~, contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, condanna il resistente al pagamento della somma di €.7.750,00 in favore della parte ricorrente, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma, nonché al pagamento della spese processuali, liquidate in €.700,00 per compensi ed €.30,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione.

Così deciso in Lecce il ~~2~~ gennaio 2013

**IL CONSIGLIERE EST.**

(~~dot. [nome]~~)  
~~[firma]~~

**IL PRESIDENTE**

(~~dot. [nome]~~)

Stante l'impedimento per motivi di salute del  
Presidente, ~~dot. [nome]~~, e tenuto conto  
prevalentemente il Consigliere più anziano, ~~[nome]~~,  
senza dell' ~~[nome]~~ ~~[nome]~~ ~~[nome]~~

~~[firma]~~

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

~~[firma]~~



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

~~[firma]~~  
**IL FUNZIONARIO**  
~~[firma]~~

